



via A. La Marmora, 66  
90143 – Palermo  
Tel 091 342074  
C.F. 80015360821  
C.M. PASL01000V

Contatti:

[pasl01000v@istruzione.it](mailto:pasl01000v@istruzione.it)  
[pasl01000v@pec.istruzione.it](mailto:pasl01000v@pec.istruzione.it)  
[liceoartisticocatalano.edu.it](http://liceoartisticocatalano.edu.it)

Ufficio del dirigente

A **Personale Docente**

**Personale Non Docente**

A **Genitori/Tutori**

**Invio mail e pubblicazione su bacheca**

**Pubblicazione su sito web**

Al **Direttore Sga**, per gli adempimenti connessi

Agli **Uffici di segreteria, Area alunni**

Agli **Atti - Dispersione Scolastica**

**Oggetto : INFORMATIVA: ALLE FAMIGLIE ED AL PERSONALE SCOLASTICO VIGILANZA SULL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.L. n. 123/2023 "DECRETO CAIVANO" E OBBLIGO DI ISTRUZIONE. REGOLAMENTO SULLA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DEGLI ALUNNI INADEMPIENTI ALL'OBBLIGO SCOLASTICO.**

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** il Decreto Legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l'8 novembre 2023 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" cosiddetto Decreto Caivano;

**VISTA** la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale"

#### COMUNICA

Che la Legge in oggetto ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

La legge assegna un ruolo di vigilanza e di intervento sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione ai Dirigenti scolastici e ai Sindaci.

Le Legge prevede che il Sindaco individui i minori non in regola con l'obbligo di istruzione e ammonisca senza ritardo il Responsabile dell'Adempimento dell'obbligo medesimo (genitore, tutore, affidatario..) invitandolo ad ottemperare alla Legge.

Con la presente si forniscono chiarimenti sulla gestione delle procedure previste dal Decreto Caivano e sulle modalità di intervento da parte della scuola in ottemperanza alla normativa.


#### PROCEDURE PREVISTE DAL DECRETO CAIVANO

##### ❶ Mancato adempimento dell'obbligo di istruzione



(situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione)

Se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, il Sindaco procede con denuncia alla Procura della Repubblica c/o il tribunale ordinario.






## 2 Elusione dell'obbligo di istruzione

(situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi)

Se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, il Sindaco procede con denuncia alla Procura della Repubblica c/o il tribunale ordinario.





## PROCEDURE CHE L'ISTITUTO METTERA' IN ATTO PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI SULL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA

I coordinatori di classe e la referente per la dispersione scolastica monitorano la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione<sup>1</sup>, individuando i seguenti casi:

A	FREQUENZA IRREGOLARE	Assenze per <b>più di n.7 giorni anche non consecutivi</b> nel corso di <b>1 mese</b> , senza giustificati motivi
B	ELUSIONE	Assenze per <b>più di n. 15 giorni anche non consecutivi nel corso di n. 3 mesi</b> , senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno <b>un quarto del monte ore annuale personalizzato</b> , senza giustificati motivi

Le assenze giustificate possono includere motivi di salute o altri impedimenti gravi documentati da apposita certificazione

### A- PROCEDURA "FREQUENZA IRREGOLARE"

Il coordinatore di classe unitamente ai docenti della classe monitoreranno le assenze degli alunni della propria classe avendo cura di controllare le situazioni di rischio in merito alla frequenza irregolare.

Al 5° giorno di assenza, anche non consecutiva, il docente coordinatore contatta la famiglia per accertare i motivi dell'assenza.

Al 7° giorno di assenza, anche non consecutiva, il docente coordinatore compila il modello N. 1 **LETTERA DI SEGNALAZIONE FREQUENZA IRREGOLARE ALUNNI**.

La lettera di segnalazione verrà inviata alla famiglia con richiesta di giustificazione.

I docenti verificheranno il rientro a scuola dell'alunno/a. In caso di rientro la procedura si ritiene conclusa. **In caso di non rientro o in mancanza della documentazione sulle assenze l'istituto avvierà le segnalazioni d'obbligo.**

Il monitoraggio si intende continuo fino al termine dell'a.s., pertanto la procedura va riattivata al verificarsi delle condizioni di assenza sopra indicate, senza giustificato motivo.

<sup>1</sup> "l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni e si assolve attraverso una delle seguenti modalità:

- Frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie (Licei, Tecnici, professionali) o in uno dei percorsi triennali e quadriennali dell'istruzione e formazione professionale (IeFP) organizzati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali;
- sottoscrizione, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato.
- istruzione parentale. In questo caso gli studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.


La cosiddetta *Legge Caivano* stabilisce che i sindaci e i dirigenti scolastici vigilino sull'obbligo di istruzione."

<https://www.miur.gov.it/obbligo-di-istruzione-modalit%C3%A0-averificaassolvimento#:~:text=Obbligo%20scolastico&text=sottoscrizione%2C%20a%20partire%20dal%20quindicesimo,istruzione%20parentale.>



**Allegato 3**

Schema procedure introdotte dall'USR Sicilia, per la prevenzione della **frequenza irregolare** tramite l'azione degli OPT





## B- PROCEDURA ELUSIONE

I docenti coordinatori congiuntamente con tutti i docenti della classe monitoreranno le assenze degli alunni della propria classe e avranno cura di controllare le situazioni di rischio in merito all'elusione.

**Al 15° giorno di assenza, anche non consecutiva, senza giustificato motivo, nell'arco di n. 3 mesi, il docente Coordinatore:**

- contatta la famiglia dal telefono della scuola e appunta il fonogramma nell'apposito registro
- compila il modello n. 2 COMUNICAZIONE ELUSIONE ALUNNI.

La lettera sarà inviata alla famiglia/tutore/affidatario (r.o.d.i. responsabile obbligo di istruzione)

- il docente coordinatore di classe unitamente al referente per la dispersione si assicureranno che il r.o. d.i. dia riscontro alla scuola **entro n. 7 giorni dalla comunicazione.**

Di conseguenza possono verificarsi le seguenti ipotesi:

- B1 Se il r.o.d.i. prova di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati (in caso di abbandono/evasione) oppure giustifica con motivi di salute o con altri impedimenti gravi documentati le assenze dell'alunno/a per più di n. 15 giorni anche non consecutivi nel corso di n. 3 mesi, la procedura si ritiene conclusa.

B2 Se il r.o.d.i. NON prova di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati (in caso di abbandono/evasione) oppure NON giustifica con motivi di salute o con altri impedimenti gravi documentati le assenze dell'alunno/a per più di n. 15 giorni anche non consecutivi nel corso di n. 3 mesi, La lettera di segnalazione verrà inviata alla famiglia con richiesta di giustificazione.

I docenti verificheranno il rientro a scuola dell'alunno/a. In caso di rientro la procedura si ritiene conclusa. **In caso di non rientro o in mancanza della documentazione sulle assenze l'istituto avvierà le segnalazioni d'obbligo.**

Costituisce elusione dell'obbligo di istruzione anche la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

**Al verificarsi del superamento di un quarto di assenze del monte ore personalizzato senza giustificati motivi, dovrà essere seguita la stessa procedura (B1-B2)**

F.S. AREA 5

Prof.ssa M. Barberio

**Il Dirigente Scolastico**

Prof.<sup>ssa</sup> Rosalia Marturana

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme ad esso connesse)